



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.112**

#### OGGETTO:

**Determinazione delle tariffe relative ai servizi scolastici e all'Asilo Nido per l'anno scolastico 2018/2019.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **settembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Determinazione delle tariffe relative ai servizi scolastici e all'Asilo Nido per l'anno scolastico 2018/2019.**

Preso atto che:

- l'art. 3 del D.L. 786 del 22/12/1981, convertito con Legge n. 51/1982, ha stabilito che, per l'erogazione dei servizi a domanda individuale, i Comuni sono tenuti a richiedere il contributo degli utenti anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che le hanno successivamente modificate ed integrate;
- l'art. 6 del D.L. n. 55 del 28/02/1983, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 1983, n. 131, dispone che i Comuni sono tenuti a stabilire, non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- con D.M. 31 dicembre 1983, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984, il Ministero dell'Interno ha individuato esattamente le categorie dei servizi a domanda individuale;
- che l'individuazione dei costi relativi al servizio viene fatta, con riferimento a previsioni di bilancio dell'anno interessato, con inclusione delle spese di personale comunque adibito al servizio, delle manutenzioni ordinarie, delle spese per trasferimenti, per l'acquisto di beni e servizi, nonché delle quote di ammortamento degli impianti di attrezzature;
- l'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000, comma 1, lett. e), prevede che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le variazioni dei limiti di reddito per i servizi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato:

- che il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000, all'art. 243 dispone che sono gli Enti Locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia del costo di alcuni servizi, che viene verificato mediante apposita certificazione al fine di accertare che:
  1. Il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore a 36%;
  2. La determinazione dei costi complessivi di gestione sia effettuata secondo le modalità indicate dal terzo comma del su richiamato art. 243;



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Considerato che:

- nelle spese sostenute per i servizi scolastici rientrano i costi di refezione, trasporto scolastico, di pre/post scuola e di asilo nido.
- la Città di Santena per assicurare il diritto allo studio, la frequenza scolastica e l'integrazione scolastica stanziava, mediamente, una somma annuale di circa 900.000,00 Euro, escluse le risorse impiegate per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e di quelle erogate all'Istituto Comprensivo.

Dato atto che i servizi scolastici a domanda individuale sono i seguenti:

- Servizio di ristorazione scolastica;
- assistenza educativa durante la somministrazione dei pasti, quando non garantita dal personale scolastico;
- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di pre e post scuola;
- servizio di asilo nido.

Nella determinazione delle tariffe si ritiene opportuno confermare i sistemi ed i criteri utilizzati fino ad ora e che rinviano ai regolamenti consortili. La politica tariffaria del Comune di Santena è in linea con i principi interpretativi e recenti orientamenti giurisprudenziali tra i quali in particolare la sentenza del T.A.R. Piemonte Sez. I, 31/7/2014 n. 1365.

Sin dall'anno 2008, infatti l'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 11/02/2008, ha adottato tale politica tariffaria, che è risultata essere equa e solidale per gli utenti del servizio ed efficiente ed efficace sotto il profilo dell'equilibrio finanziario;

**A tale scopo il sistema tariffario è articolato come segue:**

- 1. tariffa ordinaria;**
- 2. tariffa ridotta: tariffa applicata agli utenti appartenenti al medesimo nucleo familiare. In caso di più minori apparenti al medesimo nucleo la tariffa piena sarà applicata ad un solo componente del nucleo, tutti fratelli e le sorelle avranno diritto alla tariffa ridotta.**
- 3. tariffa agevolata: tariffa applicata agli utenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.**

L'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze o motivazioni, si riserva di stabilire



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

requisiti, criteri e modalità per facilitare i pagamenti/rimborsi/restituzione da parte di nuclei familiari e in gravi, oggettive e documentate situazioni di disagio socio-economico.

Richiamato il Titolo III del “Regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali e sull’integrazione delle rette di minori in strutture residenziali” approvato dal Consorzio Socio Assistenziale del Chierese con deliberazione dell’Assemblea il 22/05/2014, che disciplina i criteri ed i limiti di reddito a favore dei soggetti che possono beneficiare di contributi temporanei per minori:

### “TITOLO III CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI

#### Art. 9 – Beneficiari

*1 - Il Contributo temporaneo minori mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti nella Tabella B e B1– contributi temporanei minori – allegata al presente regolamento e da aggiornare da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.*

*Se i minori rientrano nell’obbligo scolastico debbono ottemperarvi.*

*2 - Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore, il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all’entità delle somme di cui alle citate Tabelle B e B1.*

#### Art. 10 – Modalità di calcolo

*1 - Il Contributo temporaneo minori è pari alla somma delle quote indicate nell’allegato 5 relative al numero di figli di età minore secondo la progressione identificate con l’apposita scala di equivalenza n. 2 relative alle tabelle B e B1.*

*2 - Il Contributo temporaneo minori può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di Reddito di mantenimento.*

#### Art. 11 - Durata

*1 - Il Contributo temporaneo minori è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati al successivo art. 12. Tuttavia, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell’assistente sociale proponente il contributo verificare l’attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al citato art. 12.*

*2 - In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell’Autorità Giudiziaria, è possibile erogare i contributi descritti al Titolo III del presente Regolamento soltanto dopo che il beneficiario abbia iniziato l’iter per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell’avvenuta esecuzione infruttuosa dell’azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell’obbligato).*

#### Art. 12 – Motivi di esclusione

*1 - Costituiscono motivi di esclusione dal Contributo temporaneo minori la verifica di una o più delle seguenti condizioni:*

- a) inadempienza nei confronti dell’obbligo scolastico dei figli minori;*
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;*
- c) cessazione volontaria da un’attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;*
- d) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l’impiego pubblici e privati; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99.*
- e) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori*



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo non appropriatamente giustificato;*

*f) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.*

*2 - I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato.*

*3 - Sono esclusi dal beneficio i nuclei che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano un reddito superiore agli importi definiti nella Tabella B, oppure si trovino in una o più delle seguenti condizioni:*

*a) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di euro 80,00 mensili. Tale decurtazione non si applica in caso di nucleo familiare monoparentale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento; tale condizione è derogabile su proposta del servizio sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni.*

*b) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, come descritti all'art. 3, comma 4;*

*c) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:*

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;*
- comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;*

*d) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza a tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.*

*e) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.*



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

f) Sia verificata da parte dell'assistente sociale una situazione di non corretto utilizzo del contributo ed in specifico il fatto che il beneficio economico non venga utilizzato al fine di migliorare la condizione del minore rispetto ai bisogni evidenziati e alle misure concordate con i genitori all'atto dell'erogazione del contributo".

Evidenziato che:

- le agevolazioni tariffarie sui servizi scolastici ed asilo nido saranno concesse utilizzando i criteri individuati all'art. 9 del suddetto regolamento consortile;
- anche per l'a.s. 2018/2019 i parametri di reddito per avere titolo ai contributi minori stabiliti dal Consorzio Socio assistenziale (tabella B), saranno rivalutati del 30%. come risulta nel prospetto allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera "A";
- il reddito considerato sarà quello risultante al momento di presentazione della domanda allo Sportello Sociale.
- l'eventuale agevolazione sarà concessa entro venti giorni, decorrenti dalla richiesta, a condizione che quest'ultima risulti completa della documentazione occorrente.

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Acquisiti sul presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

### DELIBERA

1. di stabilire che le tariffe relative al servizio di refezione, per l'anno scolastico 2018/2019, siano le seguenti:

<b>REFEZIONE SCOLASTICA: servizio gestito dal Società Eutourist</b>			
		<b>Tariffa ordinaria</b>	<b>Tariffa agevolata</b>
<b>INTERA – COSTO PASTO</b>	€	5,00	3,50
<b>RIDOTTA – COSTO PASTO</b>	€	4,50	3,00
<b>PERSONALE DOCENTE E SEGRETARIA</b>	€	5,00	

2. di stabilire che le tariffe relative al servizio di pre/post scuola, per l'anno scolastico 2018/2019, siano le seguenti:

<b>PRESCUOLA E POSTSCUOLA: servizio gestito dalla Cooperativa E.T.</b>			
		<b>Tariffa ordinaria</b>	<b>Tariffa agevolata</b>
<b>PRESCUOLA MENSILE*</b>	€	25,00	20,00
<b>POSTSCUOLA MENSILE*</b>	€	25,00	20,00
<b>PRESCUOLA E POSTSCUOLA MENSILE*</b>	€	35,00	25,00

\* il servizio verrà avviato con un minimo di 15 iscritti; la tariffa mensile relativa ai mesi di settembre 2018 e giugno 2019 è ridotta del 50%.





# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

3. di stabilire che le tariffe relative al servizio scuolabus, per l'anno scolastico 2018/2019, siano le seguenti:

<b>SCUOLABUS: servizio gestito dalla ditta Marietta Aldo</b>			
		<b>Tariffa ordinaria</b>	<b>Tariffa agevolata</b>
<b>ABBONAMENTO ANNUALE (andata e ritorno) con pagamento in una unica soluzione entro mese di ottobre.</b>	€	230,00	130,00
<b>ABBONAMENTO ANNUALE* (andata e ritorno) con pagamento in rate mensili.</b>	€	35,00	25,00

\* il servizio verrà avviato con un minimo di 15 iscritti; la tariffa mensile relativa ai mesi di settembre 2018 e giugno 2019 è ridotta del 50%.

4. di stabilire che:
- le iscrizioni ad ogni servizio avranno validità per l'intero anno scolastico e verranno registrate ad avvenuta consegna del modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, distribuito agli utenti a partire dal mese di maggio 2018.
  - la rinuncia al servizio o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere comunicata per iscritto al Comune, tramite l'ufficio ICA.
  - la rinuncia sarà efficace dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione al protocollo.
5. di stabilire che le tariffe di iscrizione/frequenza all'Asilo Nido Comunale di Santena, per l'anno scolastico 2018/2019 siano le seguenti:

<b>ASILO NIDO</b>			
		<b>Tariffa ordinaria</b>	<b>Tariffa agevolata</b>
<b>INTERA MENSILE</b>	€	460,00	340,00
<b>RIDOTTA MENSILE (in caso di fratelli)</b>	€	322,00	240,00
<b>PART TIME (progetto sperimentale)</b>	€	370,00	280,00

6. di dare atto che l'iscrizione e/o frequenza all'asilo nido e ai servizi scolastici comunali è subordinata all'assenza di debiti relativi agli anni precedenti.
7. di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 – Capo II – è l'Avv. Guglielmo LO PRESTI – Dirigente Area Servizi al Cittadino e alle Imprese.



# CITTA' DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

8. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
BALDI Ugo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.